

## **BGE 116 V 8**

Bundesgericht (BGE), 1990-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_116\\_V\\_8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_116_V_8)

FR: ATF 116 V 8

IT: DTF 116 V 8

### **Regeste**

Regeste Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit: Anspruch auf Abfindung. Der Ehemann, dessen Ehefrau eigene Beiträge an die schweizerische Sozialversicherung entrichtet hat, kann bei Vollendung des 65. Altersjahres trotz Erfüllung der Voraussetzungen in Art. 7 lit. a des Abkommens keine Abfindung anstelle der einfachen Altersrente samt Zusatzrente für die Ehefrau verlangen. Hingegen hat er Anspruch auf eine Abfindung, wenn die Voraussetzungen für eine Ehepaar-Altersrente nach schweizerischem Recht erfüllt sind.

Regeste Art. 7 let. a de la convention italo-suisse de sécurité sociale: Droit à une indemnité forfaitaire. Lors de l'accomplissement de sa 65e année et même si les exigences de l'art. 7 let. a de la convention sont réunies, le mari dont l'épouse a versé des cotisations aux assurances sociales suisses ne peut exiger le versement d'une indemnité forfaitaire, en lieu et place d'une rente simple de vieillesse et d'une rente complémentaire pour l'épouse. Un droit à une telle indemnité peut lui être reconnu lorsqu'il remplit les conditions d'allocation d'une rente de vieillesse pour couple selon la législation suisse.

Regesto Art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale: Diritto a un'indennità forfettaria. Al compimento del suo 65o anno di età, il marito, la cui moglie abbia versato contributi all'assicurazione sociale svizzera, non può chiedere, qualora ricorrano gli estremi della norma di cui all'art. 7 lett. a della Convenzione, il versamento dell'indennità forfettaria in vece della rendita semplice di vecchiaia più la complementare per la moglie. Tale indennità può essere da lui richiesta quando ricorrono gli estremi del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi giusta il diritto svizzero.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1o febbraio 1982, dispone quanto segue: "Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità. La stessa regolamentazione è applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente. Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale

possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori della Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno già beneficiato di una rendita in tale paese. Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati. L'indennità forfettaria è versata direttamente ai beneficiari residenti fuori della Svizzera. I cittadini italiani hanno la facoltà di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennità sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo sono applicabili per analogia." Per l'art. 2 della vigente Convenzione, con riserva delle disposizioni della Convenzione medesima e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri ed italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'art. 1 della Convenzione. Tra le legislazioni elencate figura quella sull'AVS. La normativa di cui all'art. 2 Convenzione significa in sostanza che deroghe al principio di parità di trattamento devono trovare BGE 116 V 8 S. 11 fondamento nella disciplina pattuita dal diritto convenzionale ( DTF 113 V 100 consid. 1a).

## **E. 2**

(Interpretazione del diritto convenzionale)

## **E. 3**

Nell'evenienza concreta il ricorrente percepisce una rendita semplice ordinaria di vecchiaia e una rendita ordinaria completa per la moglie di un importo tale da consentire in applicazione delle disposizioni dell'art. 7 lett. a Convenzione una liquidazione forfettaria. Giusta il diritto svizzero, applicabile in concreto, hanno diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi gli uomini sposati che hanno compiuto 65 anni e la cui moglie abbia raggiunto i 62 anni di età ( art. 22 cpv. 1 LAVS ). L'ammontare di una rendita semplice di vecchiaia al verificarsi dell'evento è determinato tenendo conto del periodo contributivo e del reddito annuo medio calcolato sui contributi versati dal marito (art. 29 segg. LAVS). Per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi è determinante il suo reddito annuo medio ( art. 32 cpv. 1 LAVS ) al quale sono aggiunti i contributi pagati dalla moglie per un'attività lucrativa da essa esercitata prima e durante il matrimonio e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi ( art. 32 cpv. 2 LAVS ). Ne scende che le basi di calcolo di una rendita di vecchiaia possono essere diverse al momento in cui sorge il diritto autonomo di un assicurato ad una rendita semplice da quello in cui nasce il diritto a rendita per coniugi. Per il cittadino italiano non coniugato al verificarsi dell'evento di vecchiaia giusta il diritto svizzero la liquidazione forfettaria è possibile quando concorrono gli estremi di cui all'art. 7 lett. a Convenzione. Questa norma convenzionale non distingue tuttavia tutte le ipotesi, né impone una soluzione unitaria come asserisce il ricorrente con il gravame. Nulla impedisce pertanto di interpretarla nel senso che, quando si tratti di unione coniugale in cui la moglie abbia versato contributi all'assicurazione sociale svizzera, l'indennità forfettaria chiesta dal marito ai sensi dell'art. 7 lett. a Convenzione sia da attribuire soltanto al verificarsi dell'evento che conferisce il diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi ( art. 22

LAVS ), da calcolare giusta il diritto svizzero ( art. 32 LAVS ), applicabile, come già si è accennato, in regime convenzionale. Considerate in tale contesto le disposizioni di cui alla cifra marginale 23 delle direttive dell'UFAS alla Cassa svizzera di compensazione, relative all'indennità forfettaria di BGE 116 V 8 S. 12 rendite parziali esigue, in vigore dal 1o gennaio 1986, non possono essere disattese. Dato quanto sopra esposto il rifiuto opposto dalle istanze inferiori alla richiesta di liquidazione forfettaria del ricorrente deve essere mantenuto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.